

ALLEGATO 1

AUSTRIA

In Austria la disciplina degli orari e dei giorni di chiusura degli esercizi commerciali è dettata, a livello federale, dalla legge del 2003 sugli orari di apertura (*Öffnungszeitengesetz 2003*) la quale lascia però ampi margini di manovra alle autorità dei singoli Länder, consentendo di adattare le sue disposizioni alle esigenze locali e, in particolare, a quelle del settore turistico.

La legislazione federale stabilisce, in linea generale, **un divieto di apertura per gli esercizi commerciali di domenica e nei giorni festivi**, oltre a **delimitare l'orario di apertura nei giorni feriali** alla fascia oraria che va dalle ore 6.00 alle 21.00 e, di sabato, dalle ore 6.00 alle 18.00.

Essa contiene limitate eccezioni relative a determinate categorie di esercizi commerciali (ad esempio negozi collegati a stazioni ferroviarie o aeroporti o esercizi connessi ad attività museali o teatrali) e alle festività più rilevanti (precisando gli orari di apertura ammessi il 24 e 31 dicembre).

A fronte dei divieti, le norme federali **consentono margini di flessibilità agli organi di governo locale**. Tali eccezioni sono contenute nei paragrafi 4a e 5 dell'*Öffnungszeitengesetz*.

In merito alla disciplina degli orari di apertura, col paragrafo 4a si consente al capo del governo del Land (*Landeshauptmann*) di emettere ordinanze che consentano, per specifiche necessità commerciali (in particolare collegate ai bisogni dei pendolari, nelle località turistiche e in occasione di eventi di importanza locale), di superare gli orari di apertura stabiliti dal lunedì al venerdì o anche di superare il limite complessivo di 72 ore di apertura settimanali stabilito in via generale.

Quanto alle **deroghe al principio della chiusura domenicale e festiva**, il § 5 consente al *Landeshauptmann* di permettere, tramite ordinanza, aperture straordinarie nei giorni festivi, dopo le ore 18.00 del sabato e di domenica per attività di vendita rispetto alle quali sussistano "specifici bisogni regionali". Tali ordinanze possono essere riferite all'intero territorio del Land o a una sua parte specificamente individuata e possono avere efficacia perpetua o limitarsi a coprire un determinato periodo dell'anno. In ogni caso esse richiedono il coinvolgimento delle parti sociali prima di essere emesse e non consentono, di per sé, l'impiego di lavoratori dipendenti durante le aperture festive o domenicali, ma, in base al §5.3 dell'ÖZG, questo può essere ammesso in presenza di uno straordinario fabbisogno regionale. In questo caso l'ordinanza dovrà specificare dettagliatamente ambito territoriale di applicazione, attività autorizzate, orari e durata massima delle aperture ammesse.

I governi dei Länder che aderiscono al consorzio ARGE ALP (Salzburg, Tirol, Vorarlberg) hanno usufruito delle possibilità concesse dalla normativa federale, emanando ordinanze che consentono, in determinate zone ad alta densità turistica, l'apertura degli esercizi commerciali anche di domenica e nei giorni festivi, ma ponendo stringenti vincoli sia rispetto all'orario di apertura sia per quanto riguarda le categorie merceologiche ammesse.

Salzburg

Nel Land di Salisburgo vige l'ordinanza del 27 dicembre 2007 sugli **orari di apertura** negli esercizi commerciali (*Öffnungszeitenverordnung 2008*). Questa, per quanto riguarda gli orari di apertura nei giorni feriali (sabato escluso), oltre a riprodurre la disciplina federale, prevede la possibilità di una loro estensione fino alle ore 23.00 per dodici giorni ogni anno.

Tale disposizione si applica, tuttavia, solo in occasione di feste e manifestazioni organizzate nei centri storici – identificati con precisione nell'ordinanza – da comuni o associazioni

rappresentative di significativi interessi economici. Nelle zone centrali e maggiormente turistiche di Salisburgo è poi consentito che, per un giorno a settimana, gli orari di apertura siano estesi fino alle ore 22.

Per quanto riguarda, invece, **le aperture domenicali e festive**, l'ordinanza distingue fra la città di Salisburgo e le località turistiche per la stagione estiva enumerate in apposito elenco. Nella capitale del Land alcune categorie di negozi (generi alimentari, souvenir articoli per il viaggiatore e per l'igiene personale, oggetti d'arte) possono restare aperte tra le ore 8.00 e le 18.00 per un totale di quattro ore o, nel centro storico, per l'intera fascia oraria menzionata, purché si limitino alla vendita di souvenir, cartoline e oggetti d'arte. Nelle località turistiche, invece, è consentita, dal 15 luglio al 15 settembre, la vendita o il noleggio di attrezzature sportive o da bagno tra le ore 09.00 e le 19.00, mentre i negozi che trattano altre categorie merceologiche di interesse turistico possono restare aperte, nella medesima fascia oraria, per un massimo di quattro ore.

L'ordinanza consente l'impiego di lavoratori dipendenti negli orari e nei giorni di apertura straordinari, alle condizioni stabilite dalla legge sul riposo dei lavoratori.

Tirol

La disciplina speciale vigente in Tirolo è rappresentata dall'ordinanza del 21 dicembre 2007 sugli orari di apertura dei punti vendita (*Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008*). L'ordinanza contiene una minima deroga alla disciplina federale, consentendo la vendita di generi alimentari e articoli da campeggio fino alle ore 21 anche del sabato (equiparandolo dunque a un normale giorno feriale) nelle aree predisposte per il campeggio. L'orario di apertura ammesso è esteso fino alle ore 21.30 per la vendita di cartoline e souvenir nel centro storico di Innsbruck, limitatamente al periodo che va dal 15 maggio al 15 ottobre.

Per quanto riguarda, invece, **le aperture festive e domenicali**, esse sono consentite in alcuni comuni, elencati nell'ordinanza, caratterizzati da una forte presenza di turismo stagionale. Le aperture sono consentite, per un massimo di sei ore, in ogni domenica e in tutte le festività durante la stagione estiva (15 giugno – 30 settembre) o la stagione invernale (20 dicembre – lunedì dell'Angelo), a seconda del tipo di turismo maggiormente attratto dalla singola località. Vengono poi identificate alcune località, definite "a speciale intensità turistica", per le quali il periodo delle aperture invernali può partire dall'ultima domenica di novembre.

Sono, infine, consentite aperture domenicali in occasione di sagre collegate a feste patronali.

L'impiego di personale dipendente durante le aperture festive e domenicali è limitato, nella maggior parte delle località turistiche, agli esercizi che trattino articoli sportivi o attrezzature fotografiche, mentre nelle località "a speciale intensità turistica" tale possibilità è estesa a un più ampio numero di categorie merceologiche, tra le quali generi alimentari, gioielleria, abbigliamento e articoli per l'igiene personale.

Vorarlberg

La disciplina degli **orari di apertura** nei giorni feriali è, in questo Land, sostanzialmente conforme a quella federale, dunque gli esercizi commerciali possono restare aperti dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e fino alle 18.00 il sabato, per un totale di fino a 72 ore di apertura settimanali, con l'unica differenza della presenza di una norma che consente che i negozi presenti in zone attrezzate per il campeggio restino aperti fino alle ore 20.00 del sabato.

Per quanto riguarda le **aperture nei giorni festivi e di domenica**, nel Land Vorarlberg, esse sono disciplinate dal combinato disposto tra l'ordinanza sul riposo domenicale e festivo del 30 dicembre 1985 (*Wochenend - und Feiertagsruheverordnung*) e l'ordinanza sugli orari di apertura domenicali e festivi del 14 settembre 2016 (*Sonn- und Feiertags-Öffnungszeitenverordnung*). La prima consente agli esercizi commerciali insediati in alcune località turistiche di aprire e impiegare lavoratori dipendenti di domenica e nei giorni festivi durante la stagione estiva e quella invernale, seppur con stringenti limitazioni orarie e di tipologie merceologiche. In una prima classe di comuni sono ammesse solo due ore di apertura per negozi che vendano oggetti di uso quotidiano e articoli sportivi o fotografici, mentre in una seconda classe di comuni l'orario di apertura concesso è esteso, per la sola stagione turistica invernale, a quattro ore, che salgono a otto per gli esercizi che si occupino solo della vendita o del noleggio di attrezzature sportive (sciistiche). A prescindere dalla loro posizione, poi alcune categorie di esercizi al dettaglio possono comunque restare aperti nei giorni festivi e di domenica, tra le ore 10.00 e le 18.00. Si tratta, in particolare, di negozi di ortofrutta, bibite, generi alimentari, cartoline e souvenir.

GERMANIA

In Germania la disciplina degli **orari di apertura** e delle aperture domenicali e festive è dettata, a livello federale, dalla legge sulle chiusure dei negozi (*Ladenschlussgesetz – LadSchlG*), risalente al 1956 e modificata, in ultimo, nel 2006. **I Länder possono derogare** alla disciplina federale adottando atti legislativi propri in materia, ma, per quanto d'interesse in questa rassegna, è sufficiente limitarsi all'analisi della disciplina federale, poiché il Land Bayern non ha ritenuto di procedere in tal senso.

Il LadSchlG limita, in via generale, l'orario di apertura degli esercizi commerciali dal lunedì al sabato alla fascia oraria che va dalle ore 06.00 alle ore 20.00. Sono, tuttavia, previste eccezioni a questo principio generale, in particolare per esercizi posti in luoghi ad alta densità di potenziali acquirenti anche al di fuori delle normali ore di apertura, quali aeroporti e stazioni ferroviarie o per attività caratterizzate da specifiche necessità, come distributori di carburante o farmacie.

Nei giorni festivi e di domenica, invece, gli esercizi commerciali al dettaglio devono in generale restare chiusi.

A tale principio **fanno eccezione alcune categorie merceologiche**, identificate con ordinanza dei Ministeri Federali per l'Economia e l'Alimentazione, Agricoltura e foreste, per le quali è consentita la vendita anche di domenica e nei giorni festivi (*Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen* del 21 dicembre 1957 e successive modifiche). Si tratta di latte fresco (per due ore), articoli da forno e pasticceria (per tre ore), fiori (per due ore o sei il primo novembre e in alcune altre ricorrenze) e giornali (per cinque ore).

La legge federale prevede poi la possibilità di stabilire **fino a quattro aperture straordinarie domenicali o festive** in occasione di fiere e mercati (§ 14), mentre **si lascia ai governi dei singoli Länder (§10) la facoltà di emettere ordinanze che individuino condizioni e criteri in base ai quali siano consentite fino a 40 aperture domenicali e festive in località ad elevato afflusso di turisti**, per una durata giornaliera di otto ore al massimo, limitatamente a esercizi al dettaglio che vendano alcune specifiche categorie di merci tra cui frutta fresca, prodotti caseari, tabacchi, dolci o prodotti tipici del luogo. La legge federale impone ai governi dei Länder di tenere conto, nello stabilire gli orari per queste aperture straordinarie, del momento del servizio religioso principale della giornata. Il numero di aperture possibile in base a ordinanze emesse in conformità a questo paragrafo non è cumulabile con le quattro aperture annuali straordinarie stabilite in base al § 14.

Per quanto riguarda la tutela dei lavoratori, si prevede (§17) che i lavoratori subordinati non possano essere impiegati per più di otto ore nei giorni di apertura festivi o di domenica o quattro ore (e per non più di 22 giorni l'anno) nel caso di aperture stabilite in base al § 10 e alle relative ordinanze. Sono poi previste giornate o ore di riposo compensativo.

Bayern

Il governo del Land Bayern ha adottato, in conformità al § 10 della legge federale, un'ordinanza (*Ladenschlussverordnung* del 21 maggio 2003) nella quale sono elencati i comuni e le frazioni ad alta densità turistica nelle quali è permesso alle autorità comunali di consentire fino a quaranta aperture festive e domenicali. L'ordinanza contiene anche disposizioni speciali relative a orari di apertura e superfici massime consentite per gli esercizi commerciali posti all'interno dell'aeroporto di Monaco di Baviera.

SVIZZERA

In Svizzera manca una legge unitaria in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e la materia è lasciata all'ambito della legislazione cantonale (art. 71, lett. c legge federale sul lavoro). Una proposta legislativa tendente all'armonizzazione degli orari di apertura sull'intero territorio federale, ma che non avrebbe riguardato le aperture domenicali (mozione Lombardi) è stata bocciata nel 2016 dal Consiglio degli Stati.

Tuttavia un ruolo determinante di limite alle possibilità di apertura degli esercizi commerciali è dato dalle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contenute, a livello di Confederazione, nella legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 e sue successive modifiche.

Questa prevede, in linea di principio, un divieto di impiego di lavoratori subordinati dalle ore 23 del sabato alle 23 della domenica (art. 18) , parificando poi le feste nazionali alle domeniche. L'impiego domenicale è consentito in via derogatoria dal successivo articolo, ma è condizionato a un'**autorizzazione**, che può essere temporanea e concessa dall'autorità cantonale, se ve ne è un urgente bisogno, o regolare e concessa dall'autorità federale, in caso di indispensabilità tecnica o economica. La legge federale consente ai Cantoni di disporre che, per fino a quattro domeniche annuali, i lavoratori possano essere impiegati senza necessità di autorizzazione. In ogni caso il datore di lavoro non può impiegare di domenica il lavoratore senza il suo consenso e sono previste maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale oltre a forme di riposo compensativo in altri giorni della settimana. Sono, infine, previste deroghe alla necessità di autorizzazione al lavoro domenicale (art. 27 e relative ordinanze) per determinate categorie di imprese. Per quanto riguarda il settore commerciale, si tratta di:

- aziende presenti nelle regioni turistiche
- centri commerciali rispondenti ai bisogni del turismo internazionale,
- chioschi, nonché i negozi delle stazioni di servizio autostradali o situati su strade principali con traffico intenso di viaggiatori
- panetterie, pasticcerie e negozi di fiori.

Nel rispetto della legge federale sul lavoro, le leggi e ordinanze cantonali prevedono specifiche disposizioni sugli orari e sulle giornate di chiusura degli esercizi commerciali, oltre che limitazioni agli orari di apertura per le attività che possano turbare la quiete pubblica nei giorni festivi e di riposo settimanale.

Ticino

Il Canton Ticino dispone, all'art. 20 della propria legge cantonale sul lavoro (11 novembre 1968), che **gli esercizi pubblici restino chiusi di domenica, nelle festività ufficiali e nei giorni feriali dopo le ore 18.30** (le 17.00 di sabato). Sono previste deroghe che consentono limitate aperture al di fuori di questi orari ad alcune tipologie di negozi (ad esempio fiorai, pasticcerie, edicole, stazioni di vendita di carburante, locali di produzione di cibi da asporto, ecc.).

Gli artt. 22 e 23 della legge cantonale sul lavoro prevedono la **possibilità di deroghe** più ampie "per soddisfare le esigenze del movimento turistico o per facilitare il commercio nelle zone di confine" ovvero in occasione di feste, sagre e altre manifestazioni simili. La disciplina di dettaglio concernente tali deroghe è contenuta nel Regolamento di applicazione della Legge cantonale sul lavoro del 22 gennaio 1970, agli artt. 7-10.

In essi vengono identificate puntualmente le aree da considerarsi come zone turistiche o di confine e gli specifici prolungamenti orari consentiti alle singole categorie di esercizi commerciali. In diversi casi sono consentite aperture domenicali anche senza necessità di autorizzazione, come, ad esempio, tabaccai, edicole, negozi di articoli turistici e negozi specializzati per la fotografia in aree turistiche. Per quanto riguarda le aree di confine sono consentite aperture domenicali a negozi di abbigliamento, profumeria, gioielleria, articoli sportivi, apparecchi fotografici e televisivi, accessori etc., seppur **previa autorizzazione del governo cantonale**, periodicamente rinnovabile e condizionata a una comprovata attrattività economica dell'apertura domenicale.

Grigioni

Nel Cantone dei Grigioni vige la legge sui giorni di riposo pubblici del 22 settembre 1985, la quale lascia alla competenza comunale la regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, limitandosi a vietare l'esercizio, nei giorni festivi, di attività particolarmente rumorose o tali da poter turbare la quiete pubblica o lo svolgimento delle cerimonie religiose.

A titolo di esempio si può fare riferimento alla normativa vigente nel comune capoluogo di Chur/Coira (*Gesetz über die Ladenöffnungszeiten* del 12 marzo 2000). Essa prevede che i negozi possano restare aperti nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle 20.00, nei prefestivi e di sabato fino alle ore 18.00, mentre debbano restare chiusi nei giorni di riposo pubblici stabiliti dalla legge cantonale (domeniche e principali festività religiose). Vengono poi individuate due domeniche al anno (10 e 17 dicembre per il 2017) in cui è consentita l'apertura degli esercizi pubblici dalle ore 12.00 alle 18.00.

St. Gallen

Nel Cantone St. Gallen la materia è regolata dalla Legge sul giorno di riposo e sull'apertura dei negozi (*Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung* del 29 giugno 2004) e dalla relativa ordinanza di attuazione. Gli esercizi commerciali possono, in linea generale, **restare aperti dalle ore 06.00 alle 19.00 (17.00 di sabato) e devono chiudere nei giorni di riposo pubblici** (domeniche e principali festività religiose). I comuni possono prevedere che, una volta a settimana, l'orario di apertura ammesso sia esteso fino alle ore 21.00.

Alcuni esercizi commerciali godono della possibilità di praticare un **orario di apertura esteso** (dalle ore 05.00 alle ore 22.00 nei giorni feriali e dalle ore 07.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi). Si tratta, in particolare, di negozi di alimentari dalla superficie commerciale inferiore a 120 mq, chioschi, fiorai, videoteche e stazioni di servizio autostradali. L'orario esteso può essere, inoltre, applicato nelle località turistiche, se le rispettive autorità comunali così dispongono.

Scopo delle giornate di riposo pubbliche è di “servire al rilassamento, proteggere la quiete adeguata al significato religioso delle giornate e consentire attività comunitarie e lo stare insieme in famiglia e nella società”, come recita l’art. 1 della norma citata. Le autorità comunali o cantonali possono, comunque, stabilire ulteriori **deroghe** agli orari e alle giornate di apertura in occasione di fiere di interesse almeno regionale; **per quattro domeniche all’anno** e per speciali iniziative di vendita, per non più di due giorni feriali all’anno. Queste deroghe non sono tuttavia ammesse nelle festività di maggiore importanza (*hohe Feiertage*).